



18/11/2024

Sospensione di un'avvocata per uso di droga: la parola alle Sezioni Unite

In un caso di prescrizione dell'azione disciplinare legata ad un caso di sospensione per un'avvocata accusata di varie condotte illecite, tra cui l'uso di sostanze stupefacenti, è stato ribadito che, ai sensi dall'art. 56, l. n. 247/2012, il termine complessivo di prescrizione non può superare i sette anni e mezzo, nonostante la possibilità di sospensione e interruzione.

di La Redazione

Cass.civ., sez. Unite, sent., 15 novembre 2024, n. 29546



Tale previsione rappresenta una novità nella legge professionale, che adotta criteri simili a quelli penalistici, mentre nel sistema precedente, basato su principi di tipo civilistico, una volta interrotta, la prescrizione ricominciava per altri cinque anni.

Con la pronuncia in analisi, le Sezioni Unite si sono espresse su un ricorso in materia di **sanzioni disciplinari per gli avvocati**.

In particolare, la controversia nasceva dalla previsione della **sospensione dall'attività professionale** per un'avvocata a causa di diverse condotte illecite, tra cui aver ripetutamente **fornito sostanze stupefacenti alle proprie praticanti**, consumandole insieme a queste ed altri all'interno ed all'esterno dello studio professionale, **in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro**.

Avverso tale provvedimento, l'avvocata presentava **ricorso in Cassazione** sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente evidenziava che - da un'analisi più approfondita dei verbali relativi alle informazioni acquisite durante le indagini - emergeva che la cessione di sostanze stupefacenti nello studio fosse terminata prima e che, di conseguenza, considerando il massimo termine prescrizione

Cass.civ., sez. Unite, sent., 15 novembre 2024, n. 29546